



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ramo trasporti (d.p.r. 271/2007)

Settembre-Ottobre 2010

DISPENSA 9-10

BOLLETTINO UFFICIALE

I provvedimenti, i cui estremi sono pubblicati nel bollettino, sono consultabili dagli aventi diritto presso le competenti Divisioni, che li detengono stabilmente

PARTE II - PROVVEDIMENTI
A FAVORE DEL PERSONALE

PARTE III - VARIE

Edito il 7 febbraio 2011

SOMMARIO

Aspettative	<i>Pag.</i>	5
Assunzioni (Contratti individuali di lavoro)	»	5
Attività di collaborazione.....	»	5
Cause di servizio	»	5
Collocamento fuori ruolo.....	»	6
Comandi.....	»	6
Conferme in servizio.....	»	6
Contratti individuali di lavoro (dirigenziali).....	»	7
Distacchi	»	7
Cessazione distacchi	»	8
Incarichi dirigenziali / direzionali.....	»	8
Inquadramenti e reinquadramenti	»	9
Ordini di servizio	»	9
Part-Time.....	»	9
Ripristino a tempo pieno (da part-time).....	»	10
Rettifica di generalità	»	10
Risoluzione rapporto d'impiego	»	11
Riscatti e ricongiunzioni	»	12
Trasferimenti nei ruoli	»	12
Trasferimenti	»	12

Aspettative

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	STRANIERO Monica	229	4 agosto 2010
	GARBUTT Mary Rose	120	8 giugno 2010

Assunzioni (Contratti individuali di lavoro)

Struttura Emittente	Nominativo	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	SCHIAVONE Carla	-	14 maggio 2010
	PESCATORE Mariasilvia	-	22 giugno 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord	GIGLITTO Maria Gabriella	-	9 giugno 2010

Attività di collaborazione

Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	CASTELLI Giampaolo Antonio Giacomo	204	14 giugno 2010
	PAPALIA ALDO	243	20 luglio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	DE PAOLIS Antonio FRANCHINO Sergio Demetrio PERRUPATO Innocenzo	2899	31 marzo 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud	STURZI Emilio PIGNATELLI Luigi	3354	22 luglio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	NOVENTA Gianna	6832	2 agosto 2010

Cause di servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	DE LEO Maria	251	9 agosto 2010
	CALLARI Maria	252	
	MASCI Rosaria	253	
	VERZILI Davide	254	
	DE CUSATIS Maria	255	
	NUDO Francesco	256	

Collocamento fuori ruolo

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	RICCI Angelo	50	3 febbraio 2010
	DE SALVO Gaetano	30	13 aprile 2010

Comandi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	PAGANI Fabio	333	4 dicembre 2009
	MONTICELLI Claudio	338	16 dicembre 2009
	BAGNATO Domenica	4	22 gennaio 2010
	FRANCESCHETTI Federica	40	29 gennaio 2010
	FRANCO Laura	43	
	MONTI Patrizia	44	
	GULINO Irene	41	
	BELLANDI Anita	39	
	ASCIONE Giorgina Patrizia	37	
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	CALDAROLA Simona	42	29 gennaio 2010
	VALENTE Giuseppina	47	
	BATTISTI Anna	46	
	SERVA Massimo	45	
	GIULIANI Romina	48	
	ROSSI BRIGANTE Stefano	64	5 febbraio 2010
	ROSSI BRIGANTE Stefano	67	9 febbraio 2010
	GARZIERA Giuliana	5	29 marzo 2010
	FERRARI Sergio	4	
	SARTORI Viviana	13	30 marzo 2010
	RUFO Giovanna	14	
	CUCCHI Barbara	60	23 aprile 2010
	PALMA Vincenzo	61	
	PULCIANI Emma	91	
SCALI Zelinda	95	21 maggio 2010	

Conferme in servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Divisione 2	VESPO Alessandro	1011	28 settembre 2010
	FIORASO Fabrizio	1008	
	DEIDDA Maria Luisa	1228	21 ottobre 2010

Contratti individuali di lavoro (dirigenziali)

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	FINOCCHI Enrico	-	16 giugno 2010
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	ANTONIAZZI Silverio	-	21 aprile 2010
	COSTA Massimo	-	
	GIAQUINTO Danilo	-	
	IURATO Valentino	-	
	MARTURANO Pietro	-	
	MONACO Francesco	-	
	NAVONE Pierluigi	-	
	NOBILE Mario	-	
	PERSANO Antonello	-	
	PES Marco Antonio	-	
	PIAZZA Roberto	-	
	SAIENNI Pasquale	-	
	MARTINO Eugenio	-	25 giugno 2010
PANNONE Lucio Mario Franco	-		
Direttore Generale Direzione Generale per i porti	CICCONE Vincenzo	-	23 dicembre 2009
	SCARCHILLI Patrizia	-	
	SCARPONI Luigi	-	
	VETTRAINO Albertina	-	20 gennaio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud	DELLI VENERI Paolo	255	21 gennaio 2010
	ORDITURO Michele	253	
	PALLINI Aristodemo	254	
	STANO Cinzia	252	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	NUCERA Paolo	148	26 aprile 2010
	DEL GRECO Henry	150	

Distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	STEFANACHI Alessandra	32817	5 luglio 2010
	FERRARO Domenico	36118	22 luglio 2010
	VALZANO Antonio	489	30 luglio 2010
	MAGLIANI Roberto	38630	4 agosto 2010
	SOLURI Angela	38942	6 agosto 2010
	FARINA Antonio	40138	23 agosto 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud	ARNESE Caterina	2989	8 luglio 2010
	BONIFACIO Calogero	3631	30 agosto 2010

Distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	RUSSO Vincenzo	179	6 maggio 2010
	CASTELLI Giampaolo Antonio Giacomo	187	31 maggio 2010
	PEPE Angelo	242	20 luglio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	NERI Giovanni	5726	5 luglio 2010
	NOVENTA Gianna	6832	2 agosto 2010
Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	GIUNTA Giuliano	34102	19 aprile 2010
	MAMMINO Angelo	55152	25 giugno 2010
	TAGLIERI Nicoletta	55160	
	GRANDE Francesco	61816	21 luglio 2010
	BONO Roberto Pietro	63739	27 luglio 2010
	FARAONI Maria Grazia	74011	14 settembre 2010
	LEOTTA Francesco	80414	6 ottobre 2010

Cessazione distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	DI GIULIO Teodoro	2046	10 marzo 2010

Incarichi dirigenziali / direzionali

Struttura Emittente	Dirigente/Funziionario destinatario	Numero	Data provvedimento
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	FINOCCHI Enrico	-	16 giugno 2010
Direttore Generale Direzione Generale per i porti	CICCONE Vincenzo	-	23 dicembre 2009
	SCARPONI Luigi	-	
	SCARCHILLI Patrizia	-	
	VETTRAINO Albertina	3	20 gennaio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	GIULI Giorgio	1725	23 marzo 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud	DELLI VENERI Paolo	139	21 gennaio 2010
	ORDITURO Michele	140	
	PALLINI Aristodemo	141	
	STANO Cinzia	138	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	NUCERA Paolo	149	26 aprile 2010
	DEL GRECO Henry	151	
	CASTELLI Giampaolo Antonio Giacomo	188	31 maggio 2010
	RUSSO Vincenzo	244	20 luglio 2010

Inquadramenti e reinquadramenti

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	IOVENE Rosaria Ida	258	9 agosto 2010
	LEONZI Sandro	257	
	PALMIERO Anna	258	
	BARZON Romilda	261	10 agosto 2010
	VENUTO Carmine	260	

Ordini di servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	PIETRARELLI Paolo	29	23 giugno 2010
	NIGRO Giusi	30	24 giugno 2010
	LILLO Francesco	35	9 luglio 2010
	POLI Miriam	34	
	ORTOLANI Alessia	33	
	MERITO Maddalena	37	
	DIRETTO Filippo		
	ALFANO Maria Carmela		
	RANAUDO Maria		
	MACERA Antonio	36	
	VALLORANI Claudio		
	SASSU Stefania	32	
	CAPPELLA Stella	39	23 agosto 2010
	TRIOLO Carlo	41	14 settembre 2010
	DI NUZZO Lorenza	40	
TONINI Giuseppe	43	5 ottobre 2010	

Part-Time

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Divisione 2	COPPOLA Anna Rita	29212	21 settembre 2001
	SPERANZA Silvia	60619	13 dicembre 2007
	NACUCCHI Patrizia	7165	19 febbraio 2008
	PERICCHIO Cristina	8823	4 marzo 2008
	POGGINI Patrizia	16430	26 maggio 2008
	OLIVA Giuseppina	19366	25 giugno 2008
	PIRONE Antonella	19691	27 giugno 2008
	RANGO Donatella	20632	10 luglio 2008
	BONANNI Anna Clelia	1325	16 luglio 2008
	PANTALEO Claudio	21010	
	GATTA Adriana	1405	29 luglio 2008

Part Time

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
	OLIVA Paolo	22524	1 agosto 2008
	RAVONI Giovanni	1434	7 agosto 2008
	MOSIELLO Maria Carla	34438	16 dicembre 2008
	PALANTRANI Andrea	2094	18 dicembre 2008
	PRATESI Marcella	35187	22 dicembre 2008
	DI BELLA Gaetano	5755	25 febbraio 2009
	LANCIONI Claudia	7281	10 marzo 2009
	PAESANI Valentino	9935	1 aprile 2009
	MARINI Maura	1040	10 aprile 2009
Dir. Divisione 2	RASERO Anna Renata	1056	10 aprile 2009
	LAUDADIO Francesco	6893	11 maggio 2009
	BERLIRI Renata	277	19 maggio 2009
	ANGELICI Tamara	436	29 maggio 2009
	BONANNI Maria Grazia	435	
	FERRELLI Giovanni	12195	4 giugno 2009
	AMARANTE Marco	12628	5 giugno 2009
	MALGERI Rosa	16908	20 giugno 2009
	MAINOLFI Pietro	15740	22 giugno 2009
	DELFINO Amalia	16772	26 giugno 2009
	DE LUCA Lorella	21502	22 luglio 2009
	FALCO Vincenzo	22512	28 luglio 2009
	LOI Maria Antonietta	29267	21 settembre 2009
	IANNITELLO Antonia Giuseppa	30567	28 settembre 2009
	LIONELLO Diego	33815	14 ottobre 2009
	DI FUSCO Carlo	20289	22 aprile 2010
	BONANNI Maria Grazia	382	24 maggio 2010
	CIRILLO Pierluigi	25956	

Ripristino a tempo pieno (da part-time)

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Divisione 2	PIETRANTONIO Esmeralda	8820	4 marzo 2008
	OLIVA Sandra	14505	15 maggio 2008
	DE SANTIS Roberta	1379	24 luglio 2008
	NEGRINI Sebastiano	30744	18 novembre 2008
	PRADELLA Ambrogio	30753	

Rettifica di generalità

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Divisione 2	MAZZONE Laura	212	30 luglio 2010

Risoluzione rapporto d'impiego

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	BRISTOT Italo	30	15 dicembre 2009
	FLORIANI Pier Giorgio	31	
Dir. Divisione 3	CESARANO Alfrado	31382	30 settembre 2009
	FRAZZITTA Ivana	40245	18 novembre 2009
	NARDONE Antonio	4614	27 gennaio 2010
	CAPRARO Emi	18216	12 aprile 2010
	DE TOMA Antonio	299	10 maggio 2010
	CAO Luciano	23880	12 maggio 2010
	DE GRAZIA Alessandro	715	11 giugno 2010
	BIFULCO Giovanna	30136	16 giugno 2010
	CELICO Lidia	30477	17 giugno 2010
	PISCHEDDA Salvatore	768	18 giugno 2010
	DI PALMA Michele	807	24 giugno 2010
	CALDARI Guido	32946	5 luglio 2010
	BELLANDI Anita	1024	15 luglio 2010
	BAGNUOLO Cosimo	176	29 luglio 2010
	MARRI Nicandro	38580	4 agosto 2010
Dir. Divisione 3	CRISAFULLI Carmelo	38680	5 agosto 2010
	DINACCI Corrado	28563	7 settembre 2010
	ANIMOBONO Eleonora	44044	20 settembre 2010
	GASPERONI Cristina	1411	
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	SALTARI Nadia	7780	12 febbraio 2010
	MALTESE Carmelo	2688	11 marzo 2010
	NEBBIA Francesco	15119	24 marzo 2010
	CARRA' Giuseppe Antonio	24218	13 maggio 2010
	BACCI Viviana	25295	19 maggio 2010
	MUCCIOLI Andrea	27385	28 maggio 2010
	CELICO Ida	27405	31 maggio 2010
	DI GIULIO Teodoro	28288	4 giugno 2010
	DINACCI Corrado	28756	9 giugno 2010
	LIBERTI Giovanni	28759	
	BELLANDI Ida	20132	16 giugno 2010
	CRISAFULLI Carmelo	30379	
	DI PALMA Michele	65	18 giugno 2010
	MARCHETTI Adriana	30765	
	CRISAFULLI Carmelo	167	26 luglio 2010
LUCIANI Alda	170	27 luglio 2010	

Riscatti e ricongiunzioni

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	MARROCCO Amerigo	338	25 ottobre 2005
	QUONDAMSTEFANO Corrado	344	5 gennaio 2006
	SAGINARIO Tiziana	345	
	ZAPPONI Lorenzo	275	10 gennaio 2006
	CARRETTA Giovanni	337	22 febbraio 2006
	DI PIETRI Angelo	342	6 dicembre 2006
	BRANCACCIO Antonio	22	26 maggio 2010
	SCARDACI Adele	358	10 giugno 2009
Dir.Divisione 3	COSTA Massimo	197	6 agosto 2010
	GANDINI Giorgio	246	1 settembre 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	BASTA Michele	492	3 maggio 2010
	BRANCALEONI Mauro	493	
Inpdap Messina	MONDELLO Giovanni	1740	9 giugno 2010
Inpdap Varese	SANI Annalisa	30197	21 settembre 2010

Trasferimenti nei ruoli

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	ORRICO Antonio	88	14 maggio 2010

Trasferimenti

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	MAGNASCO Amedeo	149	24 giugno 2010

Numero 28,32 e data 17 GIU. 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 8 giugno 2010

NUMERO AFFARE 00431/2010


OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Per i Porti.

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL SIG. CIRILLO NICOLA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI, DEL PROVVEDIMENTO REG. ORD. N. 54 DEL 13.5.2009 EMESSO DAL COMUNE DI VIESTE.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. M/TRA/PORTI/420 del 14.1.2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto.




Per copia confo .ac

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, consigliere Sabato Malinconico.

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che con comunicazione di notizia di reato n. 01 del 9.1.2009 dell'Ufficio circondariale marittimo di Vieste è stata accertata un'occupazione abusiva di demanio marittimo (costituita dalla costruzione di un trabucco in legno in località Baia della Tufara in parte su terreno demaniale marittimo senza la prescritta concessione e in parte entro la fascia di 30 metri dal demanio senza la necessaria autorizzazione di cui all'art. 54 c. della navigazione) nei confronti del Sig. Quitadamo Pasquale, quale esecutore materiale, e del Sig. Cirillo Nicola, quale tecnico responsabile dei lavori.

A seguito del menzionato provvedimento il Comune di Vieste con nota n. 7237 del 16.4.2009 dava comunicazione al Sig. Cirillo Nicola dell'avvio del procedimento concernente l'azione di tutela demaniale a norma dell'art. 823 c.c., alla quale l'architetto Cirillo forniva riscontro il 30.4.2009 producendo osservazioni e deduzioni con le quali dichiarava di non aver svolto alcun incarico di progettazione di lavori a favore del Sig. Quitadamo. Nella circostanza il Cirillo precisava di aver ricevuto incarico dalla Presidente dell'Associazione "Trabucchi del Gargano" per la redazione del progetto di ristrutturazione di due strutture preesistenti nella predetta località e che, tenuto conto che l'area circostante era ad alto rischio di



Per copia confo .ne

occupazione abusiva, la predetta Associazione si era determinata ad inoltrare apposita domanda di ristrutturazione dei trabucchi esistenti e una richiesta di concessione dell'area al Comune di Vieste.

La stessa Amministrazione comunale emetteva in data 13 maggio 2009 l'ordinanza n. 54 notificata il 21 maggio successivo, con la quale intimava ai sigg.ri Quintadamo Pasquale e Cirillo Nicola, il primo quale esecutore materiale, e il secondo come tecnico responsabile dei lavori, la rimozione del trabucco in legno realizzato in località Porticello Le Punte di Vieste (in parte su terreno demaniale marittimo e in parte nella fascia dei 30 metri del demanio marittimo, oggetto della comunicazione di notizia di reato n. 01 del 9 gennaio 2009), nonché il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima, con avvertenza che, in caso di inadempimento, la stessa Amministrazione avrebbe proceduto in via sostitutiva con onere a carico dei destinatari.

Avverso quest'ultimo provvedimento nonché avverso tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti si è gravato l'architetto Cirillo Nicola con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 16.9.2009 con il quale chiede l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'atto avverso.

Con l'odierno gravame l'interessato deduce in particolare le seguenti censure:

a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 del codice della navigazione.



Per copia conf. se

Il ricorrente sostiene di non aver mai assunto la responsabilità dei lavori concernenti ad un trabucco realizzato in località Porticello Le Punte, né la direzione di detti lavori come da attestazione dell'ufficio Area tecnica del Comune di Vieste, già presa in visione dal responsabile di detto ufficio e trasmessa in data 30.4.2009 con le memorie difensive;

b) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per contraddittorietà ed illogicità; per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per sviamento di potere, tenuto conto che dalla documentazione allegata al ricorso risulta provato in maniera “chiara e inconfutabile” che il ricorrente si è limitato esclusivamente a redigere un progetto per l'Associazione sopra richiamata e non ha assunto alcuna direzione di lavori del menzionato trabucco. Conclude avanzando istanza cautelare di sospensiva in relazione alla circostanza della totale estraneità ai fatti dedotta nel gravame.

L'Amministrazione referente nella relazione istruttoria citata, pur rilevando che il Comune di Vieste, settore demanio marittimo, ha evidenziato che dalle memorie difensive prodotte emergevano elementi e notizie comprovanti l'estraneità alla vicenda contestata dei destinatari del provvedimento impugnato in contrasto con quanto riportato nella comunicazione di notizie di reato n. 01/2009, ha osservato che nel caso di specie, il Comune di Vieste ha operato correttamente emettendo l'ordinanza in questa sede impugnata, la quale, in base a consolidata giurisprudenza, si configura come atto



dovuto.

CONSIDERATO:


Dall'esame degli atti allegati al ricorso e in particolare della stessa ordinanza n. 54 del 13 maggio 2009 risulta che il Comune di Vieste nel preambolo della medesima ordinanza afferma in maniera chiara e incontrovertibile che "dalle memorie difensive presentate emergono elementi e notizie circa la estraneità del Sig. Cirillo alla vicenda contestata, in contrasto con quanto riportato nella CNR, il cui accertamento sulla veridicità esula dalle competenze di questa P.A. rientrando nelle competenze della Polizia giudiziaria". In conseguenza di tale affermazione, in disparte il carattere di atto dovuto ascrivibile all'ordinanza n. 54 emessa a seguito della C.N.R. n. 01/2009, deve ritenersi comprovata per tabulas la fondatezza dell'odierna impugnativa, dal momento che è palesemente viziata da eccesso di potere una ordinanza di rimessione in pristino rivolta a soggetti di cui la stessa Amministrazione ritiene dubbia la responsabilità di avere eseguito l'opera abusiva.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso in argomento deve essere accolto unitamente all'istanza cautelare di sospensiva.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico

IL PRESIDENTE
Salvatore Giacchetti





Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Cirillo Nicola** per l'annullamento previa sospensione degli effetti, del provvedimento Reg. Ord. N. 54 del 13.05.2009 emesso dal Comune di Vieste;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 00431/2010 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - nell'Adunanza del 8 giugno 2010, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;


Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è accolto unitamente all'istanza cautelare di sospensiva..

ROMA Addì - 4 OTT. 2010

Giorgio Napolitano



Per copia conf. ne



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 3590

Roma, addi 30-7 2010

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

CNI MARINA SARDA S.r.L.

**Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica**

Allegati N.
.....

Ministero:

**delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
copia del parere numero
1293/2005 emesso dalla
Sezione Seconda di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato, in
conformità a quanto
disposto dall'articolo 15
della legge 21 luglio
2000, n. 205.

Restituisco gli atti
allegati alla richiesta
del parere.

IL SEGRETARIO GENERALE

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0034447-13/08/2010-INGRESSO

361 XIV R



Per copia conforme

Numero 3590 e data 30.11.2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 19 maggio 2010

NUMERO AFFARE 01293/2005


OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società a responsabilità limitata CNI Marina Sarda s.r.l., con sede in Firenze, in persona del signor Luciano Righi, amministratore unico, per l'annullamento dell'ingiunzione n. 07/03 del 30 settembre 2003 della Capitaneria di porto di Portoferraio, che le ha ingiunto di sospendere l'utilizzazione di un locale prefabbricato collocato in area demaniale e di provvedere allo sgombero "di quanto abusivamente posizionato".

LA SEZIONE

Vista la relazione, 17 febbraio 2005 prot. DEM2-0694, con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, chiede il parere



Per copia conforme


del consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso, proposto con atto datato 27 gennaio 2004;
Visto il proprio parere istruttorio reso nell'adunanza del 18 aprile 2007, con il quale è stata disposta l'acquisizione della concessione n. 4 del 2002;
vista la nota ministeriale 7 novembre 2007 prot. M_TRA /DINFR/11276, di trasmissione del predetto documento;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini.

Premesso

Il 4 ottobre 2002 la Capitaneria di porto di Portoferraio rilasciava alla soc. ESAOM- CESA la concessione n. 4 del 2002, allo scopo di mantenere un cantiere navale per riparazione di scafi e motori.

Il 10 luglio 2003 la concessionaria stipulava con l'odierna ricorrente un contratto per l'utilizzazione di posti-barca , che autorizzava la società CNI Marina Sarda (d'ora in poi: CNI) a mantenere fino al 31 marzo 2004 una struttura prefabbricata, che CNI aveva comprato dalla società Time Charter, destinata al ricovero di attrezzature per la manutenzione delle imbarcazioni.

In data 30 settembre 2003, a seguito di notizia di reato n. 43/03 a carico di entrambi i contraenti per violazione dell'art.1161 del codice ^{nelle} navigazione, è stata emessa l'ingiunzione di sospensione e sgombero della struttura prefabbricata. Il 3 novembre 2003 è stato accertato che lo sgombero era avvenuto. L'ingiunzione è stata impugnata da CNI per i seguenti motivi.



Per copia conforme

- a) Violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per mancato avviso di avvio del procedimento amministrativo culminato con la impugnata ingiunzione.
- b) Il locale prefabbricato non è stato collocato nell'area demaniale dal ricorrente, bensì da Time Charter. Ne consegue che la ricorrente non può essere considerata come il “contravventore” di cui all'art. 54 del codice della navigazione, norma che consente all'autorità portuale di emanare l'ingiunzione di sgombero nei confronti di chi occupi abusivamente zone del demanio marittimo, o vi esegua innovazioni non autorizzate.

Considerato

L'articolo 54 del codice della navigazione prevede che «Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo ... il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino ...». Il “contravventore”, ai fini di polizia amministrativa, è tanto colui che ha realizzato l'opera quanto colui che la mantiene, ed anzi è evidente che, quando il possesso dell'opera sia passato da colui che la ha realizzata a un terzo, l'ordinanza di rimessione in pristino non può essere utilmente emanata che nei confronti del possessore attuale. Quanto alla censura di omesso invio di avviso di procedimento, da una parte l'autorità preposta alla polizia demaniale deve ingiungere l'eliminazione delle opere abusive, con esclusione dei margini di discrezionalità che rendano illegittimo il provvedimento non preceduto dalla comunicazione di cui all'art. 7 della legge n. 241

 **Per copia conforme**

del 1990, e l'avviso di inizio del procedimento, secondo una giurisprudenza costante, è facoltativo in presenza di situazioni che prevedano l'emissione di atti vincolati; dall'altra l'ordine di sgombero del demanio destinato all'uso pubblico, come strade e spiagge, è provvedimento di polizia di carattere urgente, che non tollera indugi. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.

P.Q.M.


Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Mauro Zampini

IL PRESIDENTE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO

D.ssa Elvira Pallotta





3806

Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da CNI Marina Sarda s.r.l. per l'annullamento del provvedimento n. 07/03 emesso dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio in data 30 settembre 2003;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 01293/2005 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda - nell'Adunanza del 19 maggio 2010, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA Addì 11 OTT. 2010

Giorgio Napolitano



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 1852

Roma, addi 26.04 2010

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

COVO DEI SARACENI S.r.l.

**Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica**

Allegati N.
.....

Ministero:

**delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
copia del parere numero
3148/2006 emesso dalla
Sezione Seconda di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato, in
conformità a quanto
disposto dall'articolo 15
della legge 21 luglio
2000, n. 205.

Restituisco gli atti
allegati alla richiesta
del parere.

IL SEGRETARIO GENERALE

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL

REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0019025-30/04/2010-INGRESSO
27.518/056

Numero 1852 e data 26/01/010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 dicembre 2009

NUMERO AFFARE 03148/2006

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture.

'OGGETTO'

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società in nome collettivo Covo dei Saraceni di Tobia Savino e F.lli, con sede in Positano, in persona del signor Giulio Savini, contro il provvedimento 17 novembre 1998 n. 5/31168/188-Z della Capitaneria di porto di Salerno, di rigetto di una richiesta di acquisto, previa sdemanializzazione, di un'area demaniale.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. MINFTRA/DINFR/7906 in data 5 luglio 2006 con la quale il ministero dei trasporti – direzione generale per le infrastrutture per la navigazione marittima e interna – ha trasmesso

di pervenire alla sdemanializzazione subordinandola ad un'ulteriore istruttoria per delimitare l'area e i suoi confini e per accertare la situazione dell'immobile da sdemanializzare in rapporto all'uso del mare. La relazione istruttoria della Capitaneria concludeva esprimendo parere favorevole alla sclassificazione del bene demaniale.

Con successiva nota del 9 ottobre 1998 la stessa Capitaneria esprimeva però un nuovo parere, questa volta negativo, dal quale emergeva l'opportunità di non apportare modifiche alla natura giuridica dell'area ritenendo più congrua per essa la regolamentazione con strumento concessorio. Viene altresì evidenziato che il contrario parere è stato formulato poiché le zone territoriali costiere presentano caratteri di irriproducibilità e di rigenerabilità limitata all'attuale natura giuridica.

A tale parere negativo ha fatto seguito il provvedimento del direttore generale del demanio marittimo del 29 ottobre 1998 con cui è stata espressa l'opportunità di non modificare la natura giuridica dell'area in questione aderendo all'impostazione della Capitaneria, la quale il 27 novembre 1998 ha comunicato alla ricorrente l'archiviazione della richiesta.

La ricorrente con il primo motivo di censura eccepisce la violazione dell'art. 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 (contenente disposizioni per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni

demaniali marittime), eccesso di potere per difetto del presupposto di illogicità, erroneità e sviamento, nonché incompetenza. In particolare, la ricorrente sostiene che, in base alla vigente normativa, spetta alla regione decidere sulla sdemanzializzazione, fatte salve le aree demaniali marittime espressamente escluse dall'art. 59, comma secondo, del decreto del presidente della repubblica 24 luglio n. 616 sul trasferimento delle funzioni amministrative statali. Da qui l'incompetenza del direttore generale del ministero dei trasporti e della Capitaneria di porto di Salerno.

Con il secondo motivo di censura si lamenta la violazione dell'art. 35 del codice della navigazione, l'incompetenza, la violazione del giusto procedimento in ordine alla mancata concertazione, l'eccesso di potere per difetto del presupposto, arbitrarietà e sviamento. Secondo la ricorrente, in base all'art. 35 cod. nav., il decreto del ministero dei trasporti relativo alla esclusione del demanio marittimo delle zone demaniali dev'essere adottato di concerto con quello delle finanze. Da qui l'incompetenza del direttore generale che, in ogni caso, avrebbe almeno dovuto, nella sua determinazione, fare riferimento al concerto ottenuto.

Con il terzo motivo di censura la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 35 del cod. nav. in relazione all'art. 3 della legge n. 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo, la violazione dell'obbligo di concludere i procedimenti con provvedimento espresso e motivato, la violazione del giusto procedimento, l'eccesso

di potere per difetto assoluto di motivazione, di istruttoria, arbitrarietà, genericità, perplessità e sviamento.

La ricorrente evidenzia che la Capitaneria in sede di prima istruttoria aveva accertato che l'immobile demaniale in questione non era utilizzabile per gli usi del mare, era irrimediabilmente inglobato in un edificio alberghiero di proprietà privata, era un relitto di solo 110 mq. destinato ad area di sedime, non era destinabile ad altri usi trattandosi di ingresso all'edificio alberghiero. La Capitaneria aveva altresì affermato che situazioni analoghe erano state già definite con la sdemanializzazione e che il bene non poteva essere adibito ad altri usi del mare.

Da qui il presupposto giuridico su cui fondare la sdemanializzazione che è un atto di accertamento della sopravvenuta cessazione della suscettività del bene ad essere utilizzato per i pubblici usi del mare.

L'illegittimità del provvedimento impugnato – secondo la società ricorrente – deriva anche dalla circostanza che l'immobile era stato già sottratto irrimediabilmente agli usi del mare negli anni Trenta, in un'epoca cioè precedente all'operatività dell'art. 35 cod. nav., quando la perdita delle caratteristiche del bene demaniale era sufficiente a determinare implicitamente la sdemanializzazione del bene, senza necessità di un esplicito atto formale. Nella specie, l'Amministrazione, a maggior ragione, doveva dichiarare la sdemanializzazione.

Con il quarto motivo di censura, la ricorrente lamenta la violazione



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla soc. "Covo dei Saraceni" di Tobia Savino e F.li per l'annullamento del provvedimento della Capitaneria di Porto di Salerno n. 5/31168/188-Z del 17 novembre 1998;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n 3148/2006 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda - nell'Adunanza del 9 dicembre 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è accolto.

ROMA Addì 11 GIU. 2010



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 1559

Roma, add. 29-12-2009

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

NAUTICA SUD S.r.l.

**Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica**

Allegati N.
.....

Ministero:

**delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
copia del parere numero
3310/2008 emesso dalla
sezione Seconda di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato, in
conformità a quanto
disposto dall'articolo 15
della legge 21 luglio
2000, n. 205.

Restituisco gli atti
allegati alla richiesta
del parere.

IL SEGRETARIO GENERALE

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL

REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0010756-11/03/2010-INGRESSO

3.3.384

Numero ____/____ e data __/__/____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 8 luglio 2009

NUMERO AFFARE 03310/2008

OGGETTO:

Ministero Trasporti;

MINISTERO Trasporti - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Nautica Sud s.r.l., avverso l'Autorità portuale di Salerno, per l'annullamento :1) dell'ingiunzione n.01/07, del Presidente dell'Autorità stessa, recante ingiunzione di ridurre in pristino l'area assegnata in concessione con l'atto 20/02, demolendo le opere indicate in premessa sub 1.2.3.4.5.6.7., eseguite in difformità o violazione dell'atto concessorio, entro 30 giorni dalla notifica; 2) dell'ingiunzione n.02/07, del Presidente dell'Autorità stessa, recante ingiunzione di ridurre in pristino l'area in concessione, demolendo, entro 30 gg. dalla notifica le opere indicate in premessa sub a.b.c.d., in quanto innovazioni abusive sotto il profilo demaniale marittimo ;3) ogni altro atto presupposto o comunque connesso.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. M-TRA/PORTI/10431, pervenuta a questo Consiglio in data 29.9.2008, con la quale il Ministero Trasporti, (Direzione generale dei porti) ha chiesto

il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Mauro Zampini;

Premesso:

La Nautica Sud è titolare di concessione demaniale marittima da oltre un trentennio, confermata, con concessione n.20/2002, per il periodo dal 1.1.2002 al 31.12.2007.

Con nota del Comune di Salerno n.76383, acquisita dall'Autorità in data 17.7.2006, si comunicava l'accertamento, con rapporto di vigilanza comunale, di abusi edilizi con violazioni dei vincoli paesaggistici ad opera della ricorrente. Con ordinanza dirigenziale n.49706, il Comune intimava alla Nautica Sud demolizione degli abusi e ripristino dello stato quo ante.

Previa comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Autorità, relazione peritale del tecnico di fiducia dell'istante (prot.09039 del 5.9.2006); dopo un sopralluogo, in data 12.10.2006, effettuato dall'Ente porto, al quale sono stati invitati la Capitaneria, il comune e di cui è stata resa edotta la Nautica Sud; dopo che è stato dato incarico ad un tecnico esterno di effettuare i rilievi topografici ed altimetrici, con informazione alla ricorrente; preso infine atto del parere favorevole del Comitato Portuale all'emanazione di ordinanza da parte dell'Autorità portuale, e a seguito di ulteriore scambio di note tra le Amministrazioni, il Presidente del porto emanava le ingiunzioni

indicate in oggetto, impugnate con il presente ricorso.

Il ricorso deduce l'illegittimità sui motivi di seguito indicati:

A) Violazione artt.1,3,7,10 L n.241 /1990 .Eccesso di potere .Dopo una prima fase istruttoria contrassegnata dal rispetto delle garanzie procedurali e partecipative della L.n.241, la P.A.: ha ignorato le osservazioni del tecnico di fiducia della

Nautica Sud ;ha condotto attività istruttorie integrative non comunicate alla ricorrente , e nell'iniziativa e negli esiti ; non ha rispettato le previsioni degli artt.7 e 10 L.n.241 del 1990.

B) Violazione artt.10 bis L .n.241 del 1990. Mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda,violazione del principio partecipativo. Non vi è stato il prescritto preavviso di provvedimento sfavorevole.

C)Violazione art.21 septies L.n.241 /1990. Le ordinanze impugnate si fondano sulla richiamata ordinanza comunale n.49 del 2006, a sua volta fondata su altra ordinanza comunale,la n.445 del 1997, la cui esecuzione è stata sospesa dal TAR Campania Salerno,con ordinanza n.1185 del 18.3. 1998. I provvedimenti impugnati sono pertanto in parte nulli,ex art .21 septies D)Le opere sanzionate sono quasi tutte amovibili, non hanno prodotto effetti irreversibili, e saranno rimosse allo spirare della concessione. Non vi è interesse pubblico a sostegno dei provvedimenti impugnati.

CONSIDERATO:

La Sezione ,valutati i motivi di parte ricorrente,rileva che le memorie difensive propendono per l'infondatezza delle tesi della società ricorrente.

Anche per questo Collegio il ricorso è privo di fondamento giuridico,e deve essere rigettato .In via preliminare,sono da reputarsi inammissibili ,per la natura di strumento preordinato alla sola verifica di legittimità del ricorso straordinario, le doglianze relative all'inutilità degli atti impugnati,attese la prossima scadenza della concessione demaniale, nonché le previsioni, relative all'area portuale, contenute nel PUC e nel PUA.

La partecipazione della società ricorrente è stata largamente garantita ,in via diretta ,come testimonia la cronaca del procedimento in premessa riassunta;sia in via indiretta ,di fatto,attesa la facoltà accordata al perito esterno di operare nell'area in concessione.

Quanto all'asserita nullità degli atti in derivazione della richiamata sospensione decisa dal TAR rispetto ad un'ordinanza comunale del 1997, la censura è priva di pregio: il TAR Salerno ha nell'occasione precluso alla ricorrente di effettuare ulteriori lavori, mentre gli abusi sanzionati con le impugnate ordinanze portuali di sgombero, nonché quelli di cui all'ordinanza comunale n.49/2006, si riferiscono ad opere ulteriori, successive e diverse rispetto a quelle oggetto dell'ingiunzione n.455 del 1997.

Infine, argomento principale, l'ingiunzione ex art.54 del Codice della navigazione, su cui poggiano le ordinanze dell'Autorità portuale impugnate, costituisce atto dovuto, quindi privo di discrezionalità, con natura urgente e strettamente vincolata, tale per cui cade ogni vincolo di motivare l'atto stesso, e il rilievo di cui all'art.21 octies L.n.241.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere rigettato.

L'ESTENSORE
Mauro Zampini

IL PRESIDENTE
Agostino Elefante

IL SEGRETARIO
(Licia Grassucci)



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Soc. "Nautica Sud" S.r.l. per l'annullamento dell'ingiunzioni di sgombero dell'Autorità Portuale di Salerno n. 1/07 e n. 02/07;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n 3310/2008 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda - nell'Adunanza del 8 luglio 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente *riprodotte*;

su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA Addì 15 GIU. 2010

Numero 1866 e data 26-11-2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 25 novembre 2009


NUMERO AFFARE 04139/2008

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società "Ristorante da Nicola di Roppo Anna & C s.n.c.", in persona della signora Anna Roppo, difesa dagli avv.ti Antonio Guido e Loredana Papa, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Bari, via Calefati, n. 133, per l' annullamento della nota della Capitaneria di porto di Bari (prot. n. 31/03/00/313848/DEM del 16.11.2007), con la quale, in applicazione dell'art.1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è stato rideterminato, per l'anno 2007, il canone per la concessione demaniale di cui è titolare la società stessa, nonché per l'annullamento della circolare ministeriale n. 15 del 9.8.2007;

LA SEZIONE



Per copia conforme

Vista la relazione depositata presso la segreteria della sezione il 25.11.2008 con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale dei porti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Visto il parere reso dalla Sezione nell'adunanza del 17.12.2008, di rigetto dell'istanza di sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato;

visto il ricorso, proposto con atto notificato al ministero delle finanze il 15 marzo 2008;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Dedi Rulli.

PREMESSO:

La Società ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima per attività di ristorazione e servizi annessi, recentemente rinnovata, impugna il provvedimento in oggetto meglio precisato, con il quale il ministero delle infrastrutture ha rideterminato l'importo del canone demaniale dovuto per l'anno 2007.

A sostegno dell'impugnazione deduce la "violazione e falsa applicazione di legge (art.3 L. n. 494/93, come modificato dall'art. 1, comma 251, legge finanziaria 2007). Violazione degli artt. 29, 40, 42, 44 e 47 del codice della navigazione. Irragionevolezza. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Erronea presupposizione" per i seguenti profili:

a) inapplicabilità della nuova disciplina alle concessioni già assentite anche relativamente alla circolare esplicativa, che non ha valore di

norma primaria, peraltro anch'essa oggetto di impugnazione;

b) impossibilità di modifica unilaterale degli elementi essenziali del rapporto concessorio in atto, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal cod. nav.;

c) erroneità del computo posto in essere dall'Amministrazione per la parte in cui vi ha incluso anche manufatti realizzati dal concessionario e non ancora acquisiti al patrimonio dello Stato e, per tale profilo, viene impugnata, in via cautelativa, anche la concessione.

In via subordinata, ove si ritenesse applicabile la nuova disciplina contenuta nella legge finanziaria relativa all'anno 2007, se ne deduce l'illegittimità costituzionale per violazione dei principi degli artt. 3 e 41 della Costituzione perché discriminatoria per la parte in cui equipara il canone concessorio di manufatti demaniali ai canoni locatizi di libero mercato senza tener in alcun conto della particolare natura e disciplina dei primi e per la parte in cui l'applicazione dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare viene prevista per le sole concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime con esclusione di altre dove pure si svolge attività commerciale.

Sotto un diverso profilo appare costituzionalmente illegittima, perché in alcun modo giustificata, la prevista applicabilità dei nuovi criteri anche alle concessioni in corso.

Si lamenta, infine la violazione dell'art.3, comma 4, della L. n. 241/90 per la mancata indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere.

L'Amministrazione referente ritiene che l'impugnazione sia infondata, richiamando in primo luogo la deliberazione della Corte dei Conti n. 25 del 1996, che aveva ritenuto l'applicabilità della nuova disciplina anche alla concessioni in atto e precisando che non poteva non adeguarsi alle disposizioni contenute nella ricordata circolare del 2007.

Conclude per la reiezione.

CONSIDERATO:

1. Viene portata all'esame della Sezione la determinazione con la quale la Capitaneria di porto di Bari ha provveduto alla rideterminazione del canone demaniale dovuto dalla società ricorrente per la concessione demaniale marittima di cui la stessa è titolare nel comune di Bari - Torre a Mare in applicazione dell'art. 1, comma 256, della L. 27.12.2006 n. 296 e della successiva circolare applicativa del 9.8.2007.

Nel ricorso si denunciano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili nonché violazione dei principi costituzionali, come in premessa puntualizzato.

2. Le tesi difensive svolte da parte ricorrente non possono essere condivise.

Preliminarmente va ricordato il quadro normativo di riferimento.

Conviene prendere le mosse dalla L. n. 286 del 27.12.2006 che, nell'art.1, comma 251, nel modificare il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così dispone:

“1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri ...

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie ...

b) misura del canone annuo determinata come segue ...

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più

vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione...”.

Secondo l'assunto di parte ricorrente i nuovi criteri di determinazione del canone dovuto dal concessionario non sono applicabili alle concessioni in atto, come quella di cui è titolare, (rinnovata il 18.8.2006), ma attengono solo agli atti concessori assentiti dal 1° gennaio 2007.

In realtà un'attenta lettura della disposizione in esame non autorizza l'interpretazione riduttiva invocata in ricorso, come peraltro già osservato dalla corte dei conti al momento di entrata in vigore della legge del 1993 (deliberazione n. 25 del 2.11.1995).

In quella sede l'organo di controllo aveva osservato che con la normativa allora in esame si erano solo stabilite nuove e diverse tariffe per tutti i canoni concessori con decorrenza dal 1° gennaio, indipendentemente dal momento di origine del rapporto concessorio.

Identiche e condivisibili argomentazioni valgono per la disciplina oggi in discussione che, come nel 1993, si limita ad aggiornare quella precedente normativa.

In realtà non sembra pertinente parlare di applicazione retroattiva della norma trattandosi di definire le modalità di calcolo dei canoni, peraltro dovuti annualmente così come definito nel tempo è il titolo concessorio, al quale può seguire il rilascio di un nuovo titolo che decorre dal giorno successivo alla scadenza del precedente.

E quanto detto vale anche per disattendere la asserita illegittimità della circolare applicativa.

I nuovi criteri, dunque, si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 2007 in poi, a tutte le concessioni, rilasciate o rinnovate.

2. Neppure fondato è il richiamo alle norme del codice della navigazione (artt. 40, 42, 44 e 45) che non consentirebbero una modifica unilaterale di un elemento essenziale della concessione.


A parte il dubbio circa la natura tassativa o meno delle dette disposizioni è assorbente il rilievo che l'atto concessorio qui in discussione dà luogo ad un rapporto di diritto pubblico regolato dai principi generali e dalle norme del cod. della navigazione.

Al riguardo vanno richiamati gli artt. 36 e 39 del cod. nav. in base ai quali: “L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.”

Il successivo art. 39 precisa che la misura del canone è determinata dall'atto di concessione.

3. Parte ricorrente sostiene, ancora, l'erroneità del computo dell'importo dovuto che, ritenendo la natura demaniale dei manufatti insistenti sulle aree oggetto della concessione, li ha inclusi nell'importo totale dovuto.

Gli stessi, infatti, possono essere considerati “pertinenze” o quando sono state realizzati direttamente dallo Stato o quando, venuta meno




la concessione, sono acquisiti allo Stato, presupposto non verificato nel caso di specie.

Sul punto l'Amministrazione responsabilmente precisa che i manufatti in questione sono stati iscritti nei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo marina mercantile (nota dell'intendenza di finanza n. 25204/77 del 4.1.1978) così che appare corretto il calcolo della somma complessivamente dovuta come effettuato dall'Amministrazione.

4. In via subordinata si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, punto 2.1, della L. n. 494 del 1993, come modificato dall'art. 1, comma 251, della L. n. 296/2006 sul rilievo che la norma, nell'equiparare il canone annuo per le concessioni demaniali ai canoni locatizi del libero mercato immobiliare, è ingiusta e discriminatoria, dato che le restrizioni nell'uso dei beni demaniali imposte al privato dovrebbero essere compensate con un canone inferiore rispetto a quello cui sono sottoposti i beni oggetto di libera circolazione.

Al riguardo la Sezione ritiene che le argomentazioni svolte a sostegno dell'asserito diritto di beneficiare di un canone di minore importo, in ragione dei limiti cui sono sottoposti i titolari di concessioni demaniali marittime, non possano essere condivise.

In realtà, se è vero che l'uso del demanio marittimo da parte di privati è soggetto a vincoli e prescrizioni (e non potrebbe essere altrimenti), è altrettanto vero che questi ultimi, in virtù del titolo



concessorio di cui sono titolari, fruiscono di beni pubblici. in via esclusiva.

5. E' poi infondata l'ultima censura relativa alla violazione dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 per la mancata indicazione dei termini e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Al riguardo è sufficiente ricordare che la lamentata omissione non determina l'illegittimità del provvedimento ma una mera irregolarità che, nel concorso di significative ulteriori circostanze, può dar luogo alla concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile (in termini, tra le tante, T.A.R. Piemonte, sentenza n.1856 del 3.9.2008).

6. In conclusione, dunque, il gravame non merita accoglimento.

P.Q.M.


esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Dedi Rulli

IL PRESIDENTE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO

Elvira Pallotta


Per copia conforme



Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Ristorante da Nicola di Roppo Anna & C. s.n.c.** per annullamento della nota della Capitaneria di Porto di Bari prot. n. 31/03/00/313848/DEM del 16.11.2007

VISTO il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;

VISTO il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

UDITO il parere n. 04139/2008 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda- nell'Adunanza del 25 novembre 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA Addì 28 LUG. 2010

(MOD-BP-10-141-090) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

